ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
MILANO

FONDAZIONE COMMERCIALISTI ODCEC di MILANO

Registro dei titolari effettivi e obbligo di comunicazione dei dati al Registro delle Imprese da parte delle società di capitali, fondazioni e trust

- ❯ I soggetti obbligati a trasmettere i dati e a comunicarne le variazioni e i tempi di esecuzione
- ❯ Il controinteressato all'accesso
- ❯ L'accreditamento da parte dei professionisti e i soggetti legittimati ad accedere e a consultare i dati contenuti nel Registro dei titolari effettivi
- ❯ Le modalità di trasmissione dei dati del titolare effettivo al Registro delle Imprese
- ❯ Le comunicazioni dei soggetti obbligati delle discordanze dei dati
- ❯ Le sanzioni penali a carico degli amministratori nei casi di infedeltà nella comunicazione dei dati al Registro dei titolari effettivi

Dott. Antonio Fortarezza

Presidente Commissione Antiriciclaggio ODCEC Milano

Il Decreto 11 marzo 2022, n. 55 che ha regolamentato il Registro dei Titolari effettivi

Regolamento recante disposizioni in materia di comunicazione, accesso e consultazione dei dati e delle informazioni relativi alla titolarità effettiva di imprese dotate di personalità giuridica, di persone giuridiche private, di trust produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali e di istituti giuridici affini al trust.

Il Decreto attuativo del Registro sulla titolarità effettiva previsto dall'art. 21 del D.Lgs. 231/2007 emanato dal MEF di concerto con il MISE è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.121 in data **25 maggio 2022**

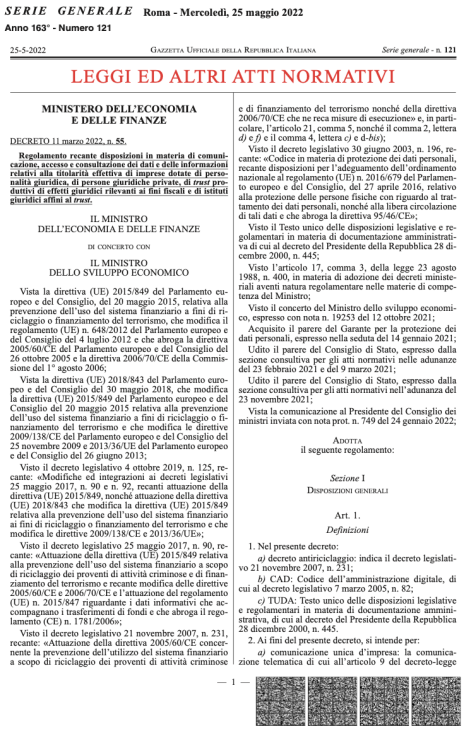

SERIE GENERALE **Roma - Mercoledì, 25 maggio 2022**

Anno 163° - Numero 121

25-5-2022 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA *Serie generale* - n. 121

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 11 marzo 2022, n. **55**.

Regolamento recante disposizioni in materia di comunicazione, accesso e consultazione dei dati e delle informazioni relativi alla titolarità effettiva di imprese dotate di personalità giuridica, di persone giuridiche private, di *trust* produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali e di istituti giuridici affini al *trust*.

IL MINISTRO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Vista la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 luglio 2012 e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2005 e la direttiva 2006/70/CE della Commissione del 1° agosto 2006;

Vista la direttiva (UE) 2018/843 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che modifica le direttive 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 e 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013;

Visto il decreto legislativo 4 ottobre 2019, n. 125, recante: «Modifiche ed integrazioni ai decreti legislativi 25 maggio 2017, n. 90 e n. 92, recanti attuazione della direttiva (UE) 2015/849, nonché attuazione della direttiva (UE) 2018/843 che modifica la direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario ai fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che modifica le direttive 2009/138/CE e 2013/36/UE»;

Visto il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90, recante: «Attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e l'attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006»;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, recante: «Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione» e, in particolare, l'articolo 21, comma 5, nonché il comma 2, lettera *d)* e *f)* e il comma 4, lettera *c)* e d-*bis*);

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante: «Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»;

Visto il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di adozione dei decreti ministeriali aventi natura regolamentare nelle materie di competenza del Ministro;

Visto il concerto del Ministro dello sviluppo economico, espresso con nota n. 19253 del 12 ottobre 2021;

Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, espresso nella seduta del 14 gennaio 2021;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 23 febbraio 2021 e del 9 marzo 2021;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 23 novembre 2021;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri inviata con nota prot. n. 749 del 24 gennaio 2022;

ADOTTA
il seguente regolamento:

Sezione I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.
Definizioni

1. Nel presente decreto:

a) decreto antiriciclaggio: indica il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231;

b) CAD: Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

c) TUDA: Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

2. Ai fini del presente decreto, si intende per:

a) comunicazione unica d'impresa: la comunicazione telematica di cui all'articolo 9 del decreto-legge

— 1 —

© Antonio Fortarezza

Struttura del Registro dei titolari effettivi

PRESSO IL REGISTRO DELLE IMPRESE E' STATO ISTITUITO IL REGISTRO DEI DATI RELATIVI ALLA TITOLARITA' EFFETTIVA E SI COMPONE DI DUE SEZIONI

SEZIONE AUTONOMA

Che contiene i dati e le informazioni sulla titolarità effettiva di imprese dotate di personalità giuridica e di persone giuridiche private.

SEZIONE SPECIALE

Che contiene le informazioni sulla titolarità effettiva dei trust produttivi di effetti giuridici rilevanti a fini fiscali, nonché degli istituti giuridici affini, stabiliti o residenti sul territorio della Repubblica italiana.

© Antonio Fortarezza

1

I soggetti obbligati a trasmettere i dati e a comunicarne le variazioni e i tempi di esecuzione

© Antonio Fortarezza

Gli enti obbligati alla comunicazione

SOGGETTI OBBLIGATI ALLA COMUNICAZIONE

Imprese dotate di personalità giuridica:

a) società a responsabilità limitata;
b) società per azioni;
c) società in accomandita per azioni;
d) società cooperative;
e) società consortili
f) società di mutuo soccorso

- Sedi secondarie di imprese estere;
- Società fallite;
- Società in liquidazione;
- Società che hanno depositato il bilancio finale di liquidazione ma non ancora cancellate;

Persone giuridiche private:

a) Associazioni (con personalità giuridica);
b) fondazioni;
c) istituzioni di carattere privato;

- ETS con l'iscrizione al RUNTS (Registro Nazionale Terzo Settore);

Trust produttivi di effetti giuridici rilevanti a fini fiscali

Istituti giuridici affini al trust

- Mandato fiduciario Legge 1966/39;
- Vincolo di destinazione ex art. 2645-ter cc;

© Antonio Fortarezza

Gli esecutori dell'obbligo

Imprese dotate di personalità giuridica:

- Gli amministratori

Persone giuridiche private:

- il fondatore, ove in vita, oppure i soggetti cui è attribuita la rappresentanza e l'amministrazione

Trust produttivi di effetti giuridici rilevanti a fini fiscali

Istituti giuridici affini al trust

- Il fiduciario di trust (trustee) o di istituti giuridici affini

© Antonio Fortarezza

I termini relativi alla comunicazione dei dati al registro dei titolari effettivi

PRIMA COMUNICAZIONE	**ENTRO 60 GIORNI** Dalla pubblicazione del Decreto Dirigenziale che darà operatività piena al Registro
COSTITUZIONE DI IMPRESE CON PG E PERSONE GIURIDICHE PRIVATE	**ENTRO 30 GIORNI** Dalla data di iscrizione presso il Registro delle Imprese
COSTITUZIONE DI TRUST	**ENTRO 30 GIORNI** Dalla data della costituzione
VARIAZIONI E AGGIORNAMENTO	**ENTRO 30 GIORNI** Dalla data del compimento dell'atto di variazione
CONFERMA ANNUALE	**ENTRO 12 MESI** Dalla prima comunicazione o dall'ultima comunicazione di variazione o dall'ultima conferma (le società di capitali possono confermare in sede deposito bilancio annuale)

© Antonio Fortarezza

I dati e le informazioni da comunicare

Soggetti	Dati e informazioni oggetto di comunicazione Art. 4 Decreto 55/2022
Imprese dotate di personalità giuridica **Persone giuridiche private** **Trust** **Istituti giuridici affini al trust**	• I dati delle persone fisiche indicate come titolari effettivi: – nome e cognome; – luogo e data di nascita; – residenza anagrafica o domicilio (se diverso dalla residenza); – cittadinanza; – codice fiscale; • Eventuale indicazione delle circostanze eccezionali, ai fini dell'esclusione dell'accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva (**Controinteressati**): • Indicazione di un indirizzo di **posta elettronica** per ricevere le comunicazioni di cui all'articolo nella qualità di controinteressato • La dichiarazione, di responsabilità e consapevolezza in ordine alle sanzioni penali in materia di falsità degli atti e delle dichiarazioni rese.
Imprese dotate di personalità giuridica	– Entità della partecipazione (Caso Art. 20, comma 2, Dlgs. 231/2007); – Modalità di esercizio del controllo (Caso Art. 20, comma 3, Dlg 231/2007); – Poteri di rappresentanza (Caso Art. 20, comma 5, Dlgs. 231/2007);
Persone giuridiche private	– La denominazione dell'ente; – La sede legale e, ove diversa da quella legale, la sede amministrativa dell'ente; – **L'indirizzo di posta elettronica certificata**; – Il codice fiscale dell'ente;
Trust **Istituti giuridici affini al trust**	– La denominazione del trust o dell'istituto giuridico affine; – **La data, il luogo e gli estremi dell'atto di costituzione** del trust o dell'istituto giuridico;

© Antonio Fortarezza

I dati e le informazioni da comunicare

REQUISITI/CARATTERISTICHE

*Requisito/Caratteristica

PARTECIPAZIONE PROPRIETARIA DIRETTA SUPERIORE AL VENTICINQUE PER CENTO DEL CAPITALE

Imprese dotate di personalità giuridica:

Nessuna selezione

PARTECIPAZIONE PROPRIETARIA DIRETTA SUPERIORE AL VENTICINQUE PER CENTO DEL CAPITALE

PARTECIPAZIONE PROPRIETARIA INDIRETTA SUPERIORE AL VENTICINQUE PER CENTO DEL CAPITALE

CONTROLLO DI MAGGIORANZA DEI VOTI ESERCITABILI IN ASSEMBLEA ORDINARIA

CONTROLLO DI VOTI SUFFICIENTI PER INFLUENZA DOMINANTE IN ASSEMBLEA ORDINARIA

ESISTENZA DI VINCOLI CONTRATTUALI PER INFLUENZA DOMINANTE SULLA SOCIETA'

TITOLARE POTERI DI RAPPRESENTANZA AMMINISTRAZIONE O DIREZIONE

CONCRETA E DETTAGLIATA MOTIVAZIONE DI CONTROINTERESSATO

© Antonio Fortarezza

I dati e le informazioni da comunicare

REQUISITI/CARATTERISTICHE

*Requisito/Caratteristica

Persone giuridiche private:

PERSONE GIURIDICHE PRIVATE – REQUISITI UTILIZZABILI E DESCRIZIONE	
FND	Fondatore
BNP	Beneficiario della persona giuridica privata
TRA	Titolare dei poteri di rappresentanza, amministrazione o direzione della società
CTR	Concreta e dettagliata motivazione di controinteressato

Trust produttivi di effetti giuridici rilevanti a fini fiscali

TRUST – REQUISITI UTILIZZABILI E DESCRIZIONE	
CST	Costituente
FDU	Fiduciario (trustee)
GUR	Guardiano
DDF	Soggetto individuato dal fiduciario
BNC	Beneficiario del trust
TFC	Titolare funzioni di controllo
CSA	Titolare effettivo di costituente di trust o istituto affine
FDA	Titolare effettivo di fiduciario di trust o istituto affine
GUA	Titolare effettivo di guardiano di trust o istituto affine
DDA	Titolare effettivo di soggetto che opera per conto fiduciario in trust o istituto affine
TFA	Titolare effettivo di esercente controllo sui beni in trust o istituto affine
BNA	Titolare effettivo di beneficiario del trust o istituto affine
CTR	Concreta e dettagliata motivazione di controinteressato

© Antonio Fortarezza

2

Il controinteressato all’accesso

© Antonio Fortarezza

Il controinteressato

Il **controinteressato** è il titolare effettivo che dall'esercizio dell'accesso al registro dei titolari effettivi vedrebbero compromesso il diritto alla riservatezza.

CONDIZIONI

Soggetto esposto ad un rischio sproporzionato di:

- Frode
- Rapimento
- Ricatto
- Estorsione
- Molestia
- Violenza o intimidazione

Soggetto incapace o minore d'età

© Antonio Fortarezza

Il controinteressato

DOSSIER TITOLARE EFFETTIVO DELLE IMPRESE, DELLE PERSONE GIURIDICHE PRIVATE E DEI TRUST Art. 22, comma 1, e comma 5, D.lgs. 231/2007

E' l'amministratore (rappresentante legale) che deve comunicare al Registro delle Imprese se il titolare effettivo è un controinteressato.

Quindi lo deve chiedere al titolare effettivo quando ex art 22 acquisisce i dati della propria titolarità effettiva da conservare nello specifico dossier.

COLLEGIO SINDACALE (SINDACO)

Vigilanza sul rispetto dell'obbligo di ottenere e conservare, per un periodo non inferiore a cinque anni, informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla propria titolarità effettiva.

© Antonio Fortarezza

Il controinteressato – La procedura

In caso di accesso, la Camera di Commercio territorialmente competente trasmette la richiesta di accesso al controinteressato, mediante comunicazione all'indirizzo di posta elettronica certificata

Entro
dieci giorni dalla ricezione della predetta comunicazione,
il controinteressato all'accesso **può trasmettere, a mezzo posta elettronica certificata**, una motivata opposizione

La Camera di commercio valuta caso per caso le circostanze eccezionali rappresentate dal controinteressato, che giustificano in tutto o in parte il diniego dell'accesso,

Il diniego motivato dell'accesso è comunicato al richiedente, a mezzo posta elettronica certificata, **entro venti giorni** dalla richiesta di accesso.

In mancanza di comunicazione entro il predetto termine l'accesso si intende respinto.

© Antonio Fortarezza

3

L’accreditamento da parte dei professionisti e i soggetti legittimati ad accedere e a consultare i dati contenuti nel Registro dei titolari effettivi

© Antonio Fortarezza

Chi può accedere per la consultazione dei dati al registro dei titolari effettivi?

Autorità	Soggetti obbligati D.Lgs. 231/07	Altri soggetti
Senza limitazioni		**Con limitazioni**
• Ministero dell'economia e delle finanze • Unità di informazione finanziaria • Direzione investigativa antimafia • Guardia di finanza in veste di Polizia Valutaria • Direzione nazionale antimafia • Autorità giudiziaria • Autorità preposte al contrasto dell'evasione fiscale, esclusivamente nei limiti di tale finalità	I soggetti richiamati ex art. 3, tra cui tutti i professionisti aree economico/legali: • **Commercialisti** • **Avvocati** • **Notai** • **Consulenti del Lavoro** • **Etc** Ed in più altri soggetti quali: • Banche • Assicurazioni • Intermediari immobiliari, ecc… ecc….	Alla **SEZIONE AUTONOMA** Ogni altro soggetto, fatta salva la fattispecie per la quale il controinteressato abbia fornito al richiedente una motivata opposizione, accolta successivamente dalla Camera di Commercio Alla **SEZIONE SPECIALE** Ogni altro soggetto ulla base della presentazione alla Camera di Commercio di una istanza motivata

© Antonio Fortarezza

L’accreditamento alla consultazione dei dati al registro dei titolari effettivi dei soggetti obbligati all’adeguata verifica

Soggetti	Accesso a	Accreditamento	Durata dell’accreditamento	Territorio	Diritti di segreteria
Intermediari bancari e finanziari **Altri operatori finanziari** **Professionisti** **Altri operatori non finanziari** **Prestatori di servizi di gioco**	**Sezione Autonoma** - Persone giuridiche – Persone giuridiche private **Sezione speciale** - Trust e istituti affini	Presentazione della richiesta di accreditamento alla Camera di Commercio territorialmente competente. La Camera di Commercio comunica al soggetto obbligato l’accreditamento a mezzo PEC. Gratuito	Due anni	Intero territorio nazionale	Consultazione soggetta al pagamento dei diritti di segreteria

© Antonio Fortarezza

4

Le modalità di trasmissione dei dati del titolare effettivo al Registro delle Imprese

© Antonio Fortarezza

La modalità di trasmissione dei dati

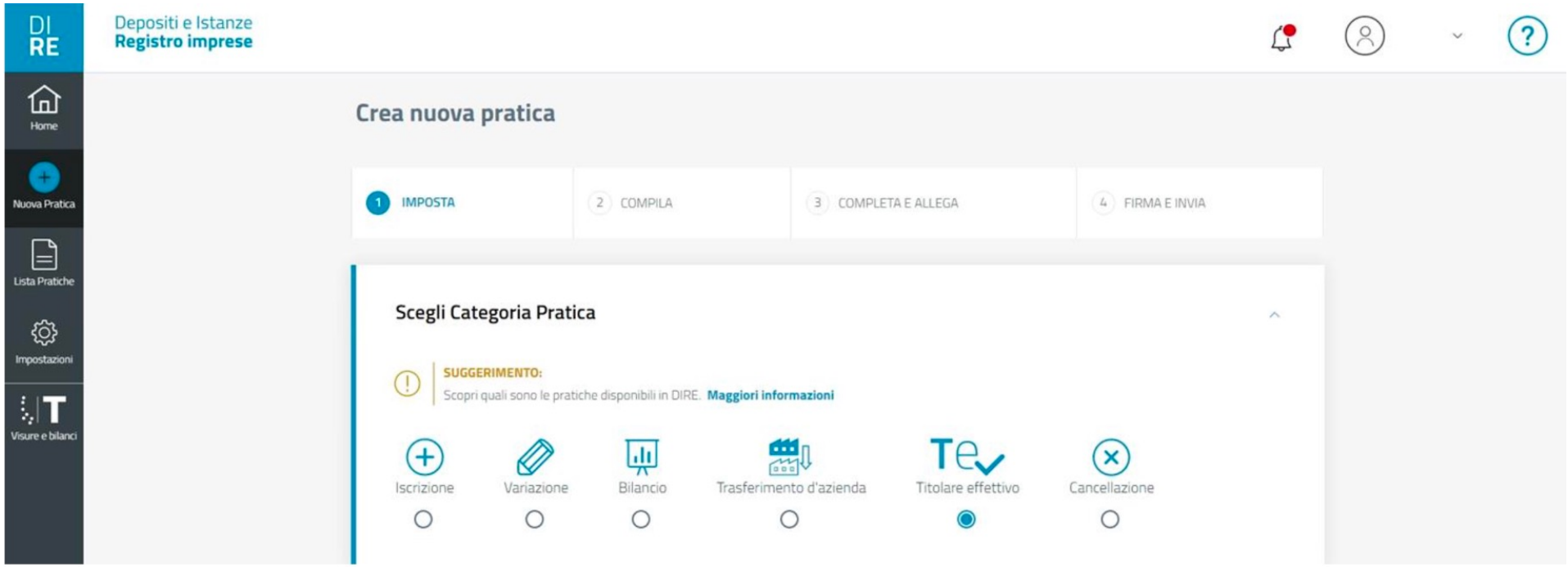

Telemaco

Per questa comunicazione non sono previste deleghe ad intermediari abilitati (la pratica deve essere firmata digitalmente dai soggetti sopra individuati)

© Antonio Fortarezza

5

Le comunicazioni dei soggetti obbligati delle discordanze dei dati

© Antonio Fortarezza

Segnalazione dei soggetti obbligati alla Camera di Commercio di eventuali discordanze nei dati acquisiti

L'OBBLIGO

I soggetti obbligati accreditati **segnalano alla Camera di commercio territorialmente competente** le eventuali difformità tra le informazioni sulla titolarità effettiva ottenute per effetto della consultazione della sezione autonoma e della sezione speciale del registro delle imprese e quelle acquisite in sede di adeguata verifica della clientela

TERMINI

La segnalazione deve essere tempestiva. I termini sono lasciati alla valutazione da parte del soggetto obbligato, che naturalmente non appena avrà svolto le sue analisi, integrato il suo patrimonio informativo e svolte le necessarie valutazioni circa la difformità potrà provvedere alla segnalazione in Camera di Commercio.

ANONIMATO

Le segnalazioni acquisite sono consultabili unicamente da parte delle Autorità, **garantendo, in ogni caso, l'anonimato dei soggetti obbligati segnalanti.**

© Antonio Fortarezza

Conservazione nei casi di consultazione al registro dei titolari effettivi

SE SI CONSULTA IL REGISTRO DEI TITOLARI EFFETTIVI

Nei casi in cui sia obbligatorio il riscontro dei dati relativi al titolare effettivo consultando il registro dei titolari effettivi è necessario acquisire e conservare per 10 anni, prova dell'iscrizione del titolare effettivo nel registro ovvero conservare un estratto dei registri idoneo a documentare tale iscrizione.

In caso di mancata conservazione si applica la sanzione amministrativa da euro 2.000 a euro 50.000.

© Antonio Fortarezza

6

Le sanzioni carico degli amministratori nei casi di infedeltà o omissione nella comunicazione dei dati al Registro dei titolari effettivi

© Antonio Fortarezza

Sanzioni

Falsa o infedele comunicazione dei dati

Reclusione da uno a sei anni.

OMESSA O TARDIVA COMUNICAZIONE DEI DATI

OMESSA COMUNICAZIONE DEI DATI O COMUNICAZIONE OLTRE I 30 GIORNI DAL TERMINE

L'importo delle sanzioni varia da 103 euro a 1.032 euro (art. 2630 c.c.).

COMUNICAZIONE DEI DATI TARDIVA MA ENTRO I 30 GIORNI DAL TERMINE

La sanzione è ridotta a un terzo, quindi da 34,33 euro fino a 344 euro

© Antonio Fortarezza

Grazie per l’attenzione

© Antonio Fortarezza